

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 10

(Funzioni delle Province)

1. Le Province provvedono a:

- a)** realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
- b)** affidare l'esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTPL di cui all'articolo 13;
- c)** elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL di cui all'articolo 13, anche sulla base delle istanze formulate dai Comuni o dall'affidatario;
- d)** promuovere il sistema del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006;
- e)** prevedere e concedere gli incentivi di cui all'articolo 36;
- f)** concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di scuolabus;
- g)** concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;
- h)** approvare i piani urbani del traffico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al rispetto dei contenuti del PRTPL di cui all'articolo 13.

(1)

Note:

1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 6, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.